

Scambio di lettere del 9/26 gennaio 1996

0.353.936.78

**tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
concernente l'estensione del campo di applicazione della
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
a un certo numero di territori per i quali il Regno Unito
assicura le relazioni internazionali**

Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 gennaio 1997

(Stato 5 settembre 1998)

Traduzione¹

Il Capo del Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 26 gennaio 1996

Sua Eccellenza
David Beattie
Ambasciatore del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
in Svizzera
Berna

Signor Ambasciatore,

Mi prego riferirmi alla Sua lettera del 9 gennaio 1996 del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione europea di estradizione² aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa il 13 dicembre 1957 e, in conformità delle disposizioni dell'articolo 27 paragrafo 4, di proporre l'estensione dell'applicazione della Convenzione ai territori enumerati nell'allegato alla presente lettera per i quali il Regno Unito assicura le relazioni internazionali.

Le riserve agli articoli 27 e 28 e la notifica fatta dal Regno Unito al momento della ratifica della Convenzione non si applicheranno alla Convenzione come estesa in virtù della presente lettera.

Le altre riserve formulate dal Regno Unito saranno applicabili ai territori enumerati nell'allegato alla presente lettera, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3 che saranno invece applicabili unicamente tra la Confederazione Svizzera e ciascun territorio ai quali è stata estesa la Convenzione europea per la repressione del terrorismo³.

CS 12 137

RU 1998 2042

¹ Dal testo originale inglese.

² RS 0.353.1

³ RS 0.353.3

Ogni riferimento al Regno Unito nelle riserve applicabili sarà inteso come implicante un riferimento a ciascun territorio enumerato nell'allegato alla presente lettera.

Le riserve e dichiarazioni formulate dal Governo della Confederazione Svizzera saranno parimenti applicabili alla Convenzione estesa in virtù della presente lettera.

Una domanda di estradizione concernente una persona perseguita che si trova in uno dei territori enumerati nell'allegato alla presente lettera potrà essere presentata al Governatore o a un'altra autorità competente di questo stesso territorio ai fini di una decisione o affinché ne riferisca al Governo del Regno Unito per decisione.

Se il Governo della Confederazione Svizzera condivide quanto precede, la presente lettera e la relativa risposta costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data alla quale ciascuno di essi avrà notificato all'altro l'adempimento delle rispettive procedure interne».

In risposta mi prego confermare che quanto precede coincide con l'opinione del Consiglio federale svizzero e che la Sua lettera e la presente risposta costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data alla quale ciascuno di essi avrà notificato all'altro l'adempimento delle rispettive procedure interne.

Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Flavio Cotti

Allegato

Bermuda
Terra antartica britannica
Territori britannici dell'Oceano Indiano
Isole Vergini britanniche
Isole Cayman
Isole Falkland
Gibilterra
Montserrat
Sant'Elena e dipendenze
Georgia del Sud, Isole Sandwich del Sud
Isole Turche e Caicos

